

Relazione illustrativa

Il preoccupante, progressivo degrado e spopolamento dei comuni della dorsale appenninica, unito alla spinta all'urbanizzazione, costituisce uno dei più gravi problemi già a breve e medio termine. I danni di questa tendenza non consistono solo nella progressiva desertificazione delle aree interne, particolarmente di quelle montane, con la conseguenza di una sempre maggiore vulnerabilità idrogeologica, ma si rivelano, di riflesso, gravi anche nelle aree urbane, la cui crescente congestione è causa di continuo allarme dal punto di vista ecologico e sociale.

Il fenomeno, com'è noto, ha valenza planetaria, tanto che fonti autorevoli preconizzano che, nel giro di pochi decenni, il 70% della popolazione mondiale vivrà in grandi concentrazioni urbane.

La proposta di modifica della Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, costituisce un piccolo, ma significativo segno di contrasto a tale tendenza. Nasce dall'esigenza di adeguare l'assetto normativo delle Comunità Montane della Regione Campania ai mutati scenari demografici, socio-economici e istituzionali.

La Legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 ha disciplinato per quasi un ventennio il riordino di tali enti con l'obiettivo di valorizzare i territori montani e montani svantaggiati. Tuttavia, lo spopolamento delle aree interne e la necessità di una maggiore efficienza amministrativa impongono oggi una revisione dei criteri di governance.

L'obiettivo principale dell'intervento è innalzare la soglia demografica minima prevista per la costituzione o il mantenimento delle Comunità Montane, raddoppiandola da ventimila a quarantamila abitanti. La precedente soglia dei 20.000 abitanti rischiava di escludere ingiustamente realtà comunali che, pur avendo registrato una crescita demografica, mantengono un forte legame socio-economico, morfologico e di servizi con il territorio montano circostante. Portando il limite a 40.000 abitanti, si allarga la base associativa strategica delle Comunità Montane, permettendo a comuni di medie dimensioni di fare "rete" con i piccoli centri montani. I capoluoghi di provincia vengono invece esclusi per la loro intrinseca natura di poli urbani autonomi. Tale modifica è in linea con le previsioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).

Il comma 2 dell'articolo 1 mira ad inserire il comune di Ariano Irpino nella Comunità montana Ufita. Si rappresenta che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2026, ha definito i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Legge sulla montagna). Sulla base di questi criteri sono classificati come montani 3.715 Comuni riportati nell'elenco allegato al regolamento. Nell'elenco è stato opportunamente riportato anche il Comune di Ariano Irpino. Sotto il profilo storico-amministrativo, l'inclusione di Ariano Irpino nella Comunità Montana Ufita non costituisce un elemento di novità assoluta, bensì il ripristino di una configurazione territoriale già validata dal legislatore regionale con la legge regionale 15 aprile 1998, n. 6 (successivamente abrogata). L'inserimento supera le rigidità della precedente formulazione della L.R. 12/2008, che rischiavano di penalizzare un centro nevralgico e storicamente montano a causa della sola dimensione demografica urbana.